



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
UFFICIO I - AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA  
REPARTO II- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA PENALE

Al Sig. Presidente della Corte di appello  
di Salerno

**Oggetto:** Individuazione del titolo per procedere al recupero delle spese di consulenza tecnica sostenute nella fase esecutiva della sentenza di condanna alla demolizione di opere abusive, nonché del titolo del recupero delle spese di intercettazione disposta in fase esecutiva, per la cattura del latitante - Quesito - Rif. prot. DAG n. 253771 E del 16 dicembre 2022

Con nota prot.n. 13040 del 16 dicembre 2022 è stato richiesto a quest'Ufficio di chiarire, nelle fattispecie di cui all'oggetto (*decreto di liquidazione di spese per consulenza tecnica disposta ai fini dell'esecuzione di sentenza definitiva di condanna alla demolizione di opere abusive, nonché decreto di liquidazione delle spese di intercettazione disposte, in fase esecutiva, per la cattura del latitante*) se "sia corretto considerare quale titolo per il recupero ... la sentenza di condanna o il decreto di liquidazione".

Ciò in quanto "tra l'irrevocabilità ed il conferimento dell'incarico al consulente e la successiva liquidazione dello stesso trascorrono tempi lunghi, talvolta anche oltre i 10 anni, per cui i debitori nel ricevere la cartella esattoriale relativa a tali spese che riporta la sentenza quale titolo per il recupero eccepiscono l'intervenuta prescrizione del credito erariale instaurando un numero ragguardevole di contenziosi".

Analogamente, per le spese di intercettazione finalizzata alla cattura di un latitante, in fase esecutiva di una sentenza di condanna irrevocabile, codesto Presidente evidenzia: "la sentenza di condanna irrevocabile e il decreto che dispone le intercettazioni precedono di oltre 10 anni il decreto di liquidazione, propedeutico alla redazione del foglio notizie. Il che induce il debitore, a cui viene notificata la cartella esattoriale che riporta quale titolo a base del recupero la sentenza o il decreto che ha disposto l'intercettazione, ad eccepire l'intervenuta prescrizione del credito erariale."

Le voci di spesa cui è riferito il quesito in oggetto vengono a “maturazione” in data evidentemente posteriore a quella d’irrevocabilità della sentenza penale di condanna, emessa a carico dell’imputato: è chiaro che l’avvio delle operazioni di demolizione dell’immobile abusivo, ovvero le attività di intercettazione finalizzate alla cattura del latitante ed all’esecuzione della condanna alla pena detentiva, postulano necessariamente che la condanna medesima sia esecutiva (quindi irrevocabile).

In merito, questa Direzione Generale, con circolare n. 1/12311/44/U.04 del 18 novembre 2004 ha fornito indicazioni agli Uffici, specificando che “il foglio delle notizie è uno strumento utile anche per la comunicazione delle spese “suppletive” cioè maturate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. Il foglio delle notizie dovrà, quindi, menzionare tutte le spese inerenti la predetta fase esecutiva, di talché l’ufficio del recupero, qualora abbia già effettuato l’iscrizione dell’articolo relativo alle spese del processo, possa procedere all’iscrizione dell’articolo di credito “suppletivo”. Ove ciò non si sia verificato, le spese successive alla definizione del processo potranno essere aggiunte a quelle annotate precedentemente e saranno oggetto della medesima partita di credito, con l’evidente vantaggio di ridurre gli adempimenti”.

Con tale provvedimento sono state dunque dettate indicazioni operative volte ad individuare la procedura da seguire per il recupero di tali voci di spesa, e si è in particolare prospettata:

- la possibilità, per l’Ufficio recupero crediti, di iscrivere due distinte partite di credito, di cui la prima relativa a tutte le voci di spesa generatesi *in pendenza del processo*, fino al passaggio in giudicato della sentenza (da annotare sul foglio delle notizie ed iscrivere a ruolo), e la seconda relativa alle c.d. spese maturate dopo l’irrevocabilità della sentenza (da registrate su un foglio delle notizie denominato *“suppletivo”*, cui segue un’autonoma iscrizione a ruolo);

- in alternativa, la possibilità di creare un’unica partita di credito grazie alla quale l’Ufficio giudiziario possa iscrivere, sul foglio delle notizie, tutte le spese attinenti al procedimento in qualsiasi momento maturate.

Nondimeno, codesta Corte evidenzia che la fase di riscossione coattiva del credito nei riguardi del condannato, avviata mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento, sovente sopravviene quando sono decorsi oltre dieci anni dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, sì da generarsi un nutrito contenzioso (di opposizione alla cartella di pagamento) nell’ambito del quale è regolarmente sollevata l’eccezione di prescrizione.

A fronte di questa segnalazione quest’articolazione ministeriale, in quanto investita della vigilanza sul recupero delle spese di giustizia, non può che raccomandare all’Ufficio di adottare tutte le misure organizzative necessarie e idonee ad accelerare e contenere, entro un accettabile lasso di tempo, la procedura di anticipazione e quindi recupero delle spese processuali, al fine di

evitare il proliferare di contenziosi che vedano soccombente il Ministero, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente debitore.

Tuttavia, nel caso di specie la questione posta all'attenzione della Direzione non attiene esclusivamente agli adempimenti amministrativi a carico degli uffici, bensì investe l'individuazione del titolo esecutivo (art. 474 c.p.p.) e della data di decorrenza (*dies a quo*) del termine di prescrizione cui soggiace il diritto erariale di agire *in executivis*, per il recupero delle spese processuali anticipate e poste a carico del condannato.

Trattasi di questioni rimesse al prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.) e al potere-dovere di decisione spettante all'autorità giudiziaria, come fatto palese proprio dai diversi pronunciamenti resi, dai giudici di merito, a definizione dei contenziosi cui si accenna nella nota di codesto Ufficio; in altri termini, il *parere* richiesto all'Amministrazione, ove mai reso, travalicherebbe l'ambito di esercizio della giurisdizione, con conseguente indebita lesione delle intangibili prerogative dell'autorità giudiziaria.

In tal senso va quindi risposto al quesito in oggetto, stimandosi necessario e sufficiente segnalare all'Ufficio l'esigenza che gli adempimenti di recupero di che trattasi siano curati ed evasi con la massima sollecitudine.

Cordialità.

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE  
GIOVANNI MIMMO